

DECRETO DEL DIRETTORE

n° 16

del 20/03/2017

Oggetto: Approvazione schema di convenzione tra Agenzia Regionale di Sanità e Università degli Studi di Pavia per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “*Disciplina del servizio sanitario regionale*” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento generale di organizzazione dell'ARS, approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 29 del 21/01/2008;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 162 dell'8 novembre 2016, con il quale il sottoscritto è stato nominato Direttore dell'ARS;

Richiamato l'art. 82 *novies decies*, della sopra citata legge 40/2005, nel quale si prevede che le strutture tecnico-scientifiche dell'ARS collaborano su specifici progetti, anche attraverso apposite convenzioni, con università, enti di ricerca, associazioni e società scientifiche di settore, di livello regionale, nazionale ed internazionale;

Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione e in particolare l'art. 18 della predetta legge, contenente disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;

Visto il decreto legislativo n. 276 del 10/09/2003 ai sensi del quale l'Università di Pavia è soggetto autorizzato nazionale ai servizi per il lavoro e come tale può essere soggetto promotore di tirocini in enti e imprese;

Considerato altresì che la normativa richiamata riguarda i tirocini curriculari che hanno sede di svolgimento su tutto il territorio nazionale e i tirocini extracurriculari che hanno sede di svolgimento in Lombardia, ai sensi del D.G.R. n. X/825 del 25/10/2013 in coerenza con le leggi regionali 22/2006, 19/2007, con le linee guida definite il 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza Stato-Regioni e con gli indirizzi europei in materia di qualità dei tirocini e rilevato inoltre che la disciplina riguarda i tirocini extracurriculari che hanno sede di svolgimento in regioni diverse dalla Lombardia se la Regione di competenza non impone procedure e/o modelli di documenti specifici;

Valutato inoltre che ai sensi dell'art. 18 della predetta legge n. 196/1997, l'A.R.S. e l'Università degli Studi di Pavia possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in enti e imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 Dicembre 1962, n. 1859, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

Preso atto della bozza di convenzione di tirocinio, predisposta dall'Università degli Studi di Pavia, con la quale l'ARS, in qualità di Soggetto Ospitante, si rende disponibile ad accogliere in tirocinio formativo e di orientamento nonché professionalizzante:

- *Tirocini curriculari per studenti di corsi di laurea e di corsi di Master*: tirocini formativi e di orientamento sono inclusi nei piani di studio sulla base di norme regolamentari ovvero altre esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, la cui finalità non sia direttamente quella di favorire l'inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione con una modalità di cosiddetta alternanza. Essi sono destinati a studenti universitari, compresi gli iscritti a master universitari e a corsi di dottorato e specializzazione;
- *Tirocini extracurriculari per i neolaureati*: i tirocini extracurriculari sono tirocini formativi e di orientamento,

finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro; i destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre i 12 mesi (laurea, master o dottorato, scuola di specializzazione);

Rilevato che la convenzione di tirocinio è il documento che regola i rapporti tra il soggetto che ospita i tirocinanti e l'Università, dove vengono inoltre riportati i diritti e i doveri delle parti (Soggetto Promotore, Soggetto Ospitante, destinatario di tirocinio curriculare o extracurriculare) fra i quali, principalmente:

- a) per il Soggetto Promotore (Università): riconoscere e assicurarsi che l'attività presso il Soggetto Ospitante persegua finalità formative e che sia coerente con gli studi intrapresi dal destinatario di tirocinio, formalizzando il tirocinio a mezzo di un documento on-line (cosiddetto "Progetto formativo") contenente le modalità di svolgimento del tirocinio (obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, durata e periodo di svolgimento del tirocinio, nominativi tutor), nonché quanto previsto nella convenzione;
- b) per il Soggetto Ospitante (ARS): proporre un progetto formativo, attraverso il portale, che deve perseguire obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenze anche al fine di agevolare le scelte professionali;
- c) per il tirocinante: svolgere le attività previste dal Progetto formativo;

Preso altresì atto che, come previsto dalla convenzione in oggetto, i tirocini saranno formalizzati a mezzo di un "Progetto formativo" contenente le modalità di svolgimento del tirocinio;

Visto l'allegato schema di convenzione di cui all'allegato sub lett. "A" al presente atto, che costituisce parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

- 1) di approvare, per i motivi indicati in narrativa, lo schema di convenzione di tirocinio formativo e di orientamento tra l'Agenzia Regionale di Sanità e l'Università degli Studi di Pavia, di cui all'allegato sub. lett. "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che, come previsto dalla convenzione in oggetto, i tirocini saranno formalizzati a mezzo di un "Progetto formativo" contenente le modalità di svolgimento del tirocinio;
- 3) di dare mandato ai competenti uffici di ARS di adottare tutti gli atti necessari per il perseguimento delle finalità proprie del presente decreto;
- 4) di assicurare la pubblicità integrale del presente provvedimento mediante inserimento nella sezione "*Amministrazione trasparente*" sul sito web dell'ARS (www.ars.toscana.it).

Il Direttore
VANNUCCI ANDREA
(firmato digitalmente*)

* "Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARS in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs n. 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs n. 39/1993."



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Allegato A

CONVENZIONE DI TIROCINIO

TRA

l'Università degli Studi di Pavia, con sede in Pavia, Strada Nuova n. 65, codice fiscale 80007270186, P. IVA 00462870189, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Fabio Rugge, nato a Lecce (LE) il 15/09/1951 e residente per la carica in Pavia, Strada Nuova n. 65,

E

Il Soggetto Ospitante che ha formalizzato l'adesione alla presente convenzione

Premesso

1. che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 e indicati come soggetti promotori dalle specifiche normative regionali vigenti, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in enti e imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
2. che l'Università di Pavia è soggetto autorizzato nazionale ai servizi per il lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 10/09/2003 e come tale, può essere soggetto promotore di tirocini in enti e imprese;
3. che i tirocini non costituiscono un rapporto di lavoro tra il soggetto ospitante e il tirocinante, né premessa o titolo preferenziale per l'assunzione;
4. che i tirocini rappresentano una metodologia formativa ovvero una misura di politica attiva finalizzata agli obiettivi dell'orientamento, della occupabilità e dell'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro;
5. che la disciplina della presente convenzione riguarda i tirocini curriculari che hanno sede di svolgimento su tutto il territorio nazionale e i tirocini extracurriculari che hanno sede di svolgimento in Lombardia, ai sensi del D.G.R. n. X/825 del 25/10/2013 in coerenza con le leggi regionali 22/2006, 19/2007, con le linee guida definite il 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza Stato-Regioni e con gli indirizzi europei in materia di qualità dei tirocini. Inoltre la disciplina riguarda i tirocini extracurriculari che hanno sede di svolgimento in regioni diverse dalla Lombardia se la Regione di competenza non impone procedure e/o modelli di documenti specifici.
6. che i tirocini extracurriculari svolti al di fuori del territorio lombardo - qualora le disposizioni regionali di riferimento lo richiedessero - verranno formalizzati con specifiche procedure, convenzioni e progetti formativi

Si conviene quanto segue:

Art. 1 – Definizione di tirocinio

Per tirocini curriculari debbono intendersi i tirocini formativi e di orientamento inclusi nei piani di studio sulla base di norme regolamentari ovvero altre esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, la cui finalità non sia direttamente quella di



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

favorire l'inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione con una modalità di cosiddetta alternanza. Essi sono destinati a studenti universitari, compresi gli iscritti a master universitari e a corsi di dottorato e specializzazione.

Per tirocini extracurricolari debbono intendersi i tirocini formativi e di orientamento, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre i 12 mesi (laurea, master o dottorato, scuola di specializzazione).

Art. 2 – Elementi del tirocinio

1. Durata del Tirocinio

La durata nonché il periodo di svolgimento del tirocinio vengono definiti all'interno del progetto formativo, entro la durata massima prevista dalla normativa vigente per ciascuna tipologia.

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga o infortunio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

2. Tutorship

L'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor universitario designato dal soggetto promotore e da un tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante. Il tutor universitario svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante, assicurando il monitoraggio del Progetto formativo.

Il tutor aziendale è responsabile dell'attuazione del Progetto formativo e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio. Il tutor aziendale deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio e può accompagnare più tirocinanti per un valore massimo stabilito dalla normativa ove esplicitato. Predisporre infine, in collaborazione con il tutor universitario, la relazione finale del tirocinio, anche ai fini di una eventuale attestazione/validazione delle attività svolte e delle competenze acquisite.

3. Indennità di partecipazione

Esclusivamente per la partecipazione ai tirocini extracurricolari è corrisposta al tirocinante un'indennità di importo esplicitato nel Progetto formativo (art. 1 commi 34-36 della Legge n. 92 del 2012) in relazione alle norme regionali.

4. Progetto Formativo

Per ciascun tirocinante viene predisposto un Progetto formativo contenente:

- anagrafiche del tirocinante, del soggetto promotore e del soggetto ospitante (quest'ultima inclusiva del settore di attività economica ATECO);
- anagrafiche del tutor universitario e del tutor aziendale;
- area professionale prevalente di riferimento;
- obiettivi, attività e modalità di svolgimento del tirocinio, con indicazione dei tempi di presenza nella struttura sede del tirocinio;
- data di inizio e fine tirocinio;
- strutture del soggetto ospitante (sedi operative, stabilimenti, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- numero di risorse umane presenti nella sede operativa di svolgimento del tirocinio alla data di attivazione dello stesso;
- numero di tirocini attivi nella sede operativa di svolgimento del tirocinio alla data di attivazione



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

dello stesso, distinti secondo le tipologie previste dagli indirizzi regionali;

- estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile a carico del soggetto promotore (vedi art. 4);
- ammontare dell'indennità di partecipazione, obbligatoria per tirocini extracurriculari, qualora prevista per i curriculari;
- indicazioni relative alla formazione in materia di salute e sicurezza.

Art. 3 – Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal Progetto formativo, che non possono riguardare l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, ovvero attività riconducibili alla sfera privata;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare il Codice Etico del Soggetto Ospitante.

Art. 4 – Obblighi del soggetto promotore

Il soggetto promotore si impegna a:

1. assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. La copertura assicurativa ha validità sia sul territorio nazionale sia per l'estero e ha valore anche per le attività eventualmente svolte esternamente alle strutture del soggetto ospitante, purché rientranti nel Progetto formativo. In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto promotore provvederà alla denuncia infortuni all'Inail a seguito della segnalazione dell'evento da parte del soggetto ospitante, entro i tempi previsti dalla normativa vigente;
2. trasmettere a Regione Lombardia documentazioni e informazioni necessarie al monitoraggio e al controllo dei tirocini extracurriculari, qualora richiesti.

Art. 5 – Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante si impegna a:

1. garantire l'esattezza delle informazioni inserite nel progetto formativo, con particolare riferimento al numero di unità di personale presenti nella sede operativa di svolgimento dell'attività e al numero di tirocini in svolgimento ad ogni nuova attivazione di tirocinio;
2. erogare una indennità/rimborso di partecipazione nella misura e con le modalità indicate nel progetto formativo, obbligatoriamente a favore di coloro che svolgono tirocini extracurriculari;
3. effettuare le comunicazioni obbligatorie – solo per i tirocini extracurriculari - di avvio, proroga e cessazione di ciascun tirocinio, mediante trasmissione telematica, secondo le modalità previste dalle vigenti normative (dall'art. 9-bis, co.2, del DL 510/1996, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 1180 della legge 296/2006);
4. essere in regola con la vigente normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche e integrazioni;
5. non aver effettuato licenziamenti per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio nell'ambito dell'unità di svolgimento del tirocinio stesso nei 12 mesi precedenti la sua attivazione, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

6. non avere in corso procedure di CIG straordinaria o in deroga, per mansioni equivalenti quelle del tirocinio, nell'ambito dell'unità operativa di svolgimento del tirocinio stesso, all'atto del suo avvio;
7. consentire al tutor dell'ente promotore di contattare il tirocinante e il responsabile aziendale per verificare l'andamento del percorso; trasmettere all'Università, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, redatta dal tutor aziendale;
8. segnalare tempestivamente qualsiasi incidente, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore che provvederà alla denuncia infortuni all'Inail.

Art. 6 – Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Il soggetto ospitante deve essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:

1. sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D. Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.
2. il soggetto ospitante è responsabile della formazione generale e specifica sulla sicurezza in base all'art. 37 D. Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011. Ai sensi del citato Accordo il soggetto ospitante si impegna a somministrare la formazione generale e la formazione specifica conforme ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti
3. sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 41 (Sorveglianza sanitaria) del D. Lgs. 81/08.

Art. 7 – Durata della Convenzione e recesso

La presente convenzione decorre dalla data di attivazione da parte del Soggetto Promotore, ha la durata di due anni ed è tacitamente rinnovabile di anno in anno se non disdetta almeno un mese prima della scadenza secondo le forme di legge.

L'Università si riserva altresì la possibilità di non rinnovare la presente convenzione, nel caso in cui si realizzino gravi e ripetute irregolarità nello svolgimento dei tirocini, documentate dall'andamento delle attività di monitoraggio e di relazione finale.

La convenzione, insieme al progetto formativo, è parte integrante della documentazione necessaria per l'attivazione del singolo tirocinio.

Art. 8 – Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione/esecuzione della presente convenzione, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Pavia.

Art. 9 – Disposizioni generali

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia
2. Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi della presente convenzione.

La presente Convenzione si intende formalizzata tra l'Università di Pavia, in qualità di Soggetto Promotore, e ciascun Soggetto Ospitante, tramite sottoscrizione di lettera con valore di atto di adesione, secondo il modello predisposto dall'Università stessa.

Soggetto Promotore
Università degli Studi di Pavia

f.to Il Rettore
Fabio Rugge